

N. R.G. 4/2021



TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giacomo Ciccio Presidente

dott. Marco Vittoria Giudice

dott. Enrico Vernizzi Giudice Est.

nel procedimento di ammissione a concordato preventivo n. r.g. 4/2021 promosso da:

MAGNANI ARNALDO E FIGLIO S.R.L. con sede in Langhirano (PR), Via Cascinapiano n. 22, codice fiscale – partita IVA 00154550347, numero Rea PR-100605, in persona dell'Amministratore Unico Andrea Magnani (MGNNDR44B13G337F), munito dei necessari poteri in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 25.1.2021, con atto redatto a ministero Notaio Dott. Mario Rossi (rep. n. 54.120, racc.n. 11.338), con il patrocinio dell'Avv. Carlo Andrea Restano (C.F. RSTCLN82S29G337S), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Via Rapallo n. 2/D;

ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.161, VI co. l.f. depositato il 16 febbraio 2021 **MAGNANI ARNALDO E FIGLIO S.R.L.** ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti, la visura camerale, i bilanci al 31 dicembre 2017, al 31dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, la situazione



patrimoniale aggiornata alla data del 31 dicembre 2020 nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Parma, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art.152 l.f.;

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

rilevato che non è pendente procedimento per la declaratoria di fallimento e quindi non vi sono impedimenti a concedere il termine di giorni 120 come richiesto dalla ricorrente;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

ritenuta , già in questa fase preliminare, l'opportunità di ricorrere alla nomina del Commissario Giudiziale che compia le attività di verifica previste dall'art.161 VI co. l.f.;

ritenuto che in ragione della nomina del Commissario Giudiziale già in questa fase possa essere anticipato il versamento almeno in parte delle spese di giustizia;



ravvisata altresì la necessità di affidare alla dott. Enrico Vernizzi l'incarico di relazionare al Collegio in ordine a tutti i provvedimenti di competenza collegiale delegandole gli adempimenti che non siano di stretta competenza del suddetto Collegio;

CONCEDE

a **MAGNANI ARNALDO E FIGLIO S.R.L.** con sede in Langhirano (PR), Via Cascinapiano n. 22, codice fiscale – partita IVA 00154550347, numero Rea PR-100605, termine sino al 16 giugno 2021 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

NOMINA

quale Commissario Giudiziale il dott. STEFANIA VALLA con studio in Parma, V.le Mentana 45 ;

DISPONE

che la società depositi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e così con periodicità mensile, (rispettivamente entro il 9 marzo 2021; entro il 9 aprile 2021; entro il 9 maggio 2021; entro il 9 giugno 2021) una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

DISPONE



che la società trasmetta la relazione sopraindicata al Commissario Giudiziale il quale dovrà riferire in merito;

DISPONE

che la società depositi in Cancelleria in conto spese di giustizia la somma di € 10.000,00 entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2021.

Il Giudice rel.

Il Presidente

Dott. Enrico Vernizzi

Dott. Giacomo Ciccìo

